



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

128/2014
Ottobre/3/2014 (*)
Napoli 3 Ottobre 2014

Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio devono comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 31/10/2014. Questo il contenuto del Provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza prot. n. 105953/2014.

Con il provvedimento congiunto dell'Agencia delle Entrate e della Guardia di Finanza n° 105953 dell'8 agosto 2014 sono state emanate disposizioni di attuazione **relative alla rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori** (*ergo*, il c.d. Monitoraggio fiscale), di cui al Dl. 28/6/1990 n. 167, decreto da ultimo modificato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97.

Pertanto, sorgono nuovi adempimenti per **i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007.**

Infatti, **entro il 31 ottobre 2014**, dovranno **comunicare all'Agencia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline.**

Tale comunicazione si rende necessaria ai fini dell'inserimento di tali caselle nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 22 dicembre 2005, che disciplina le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie

e documenti in esse contenuti, mediante l'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata.

Il nuovo obbligo trova la propria *ratio* nella **necessità di utilizzare il sistema PEC sia per le richieste di informazioni che per le risposte**, fatto salvo il periodo transitorio, nel corso del quale le richieste potranno essere trasmesse in formato cartaceo, purché siano adottate misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

Ponendo l'attenzione sui contenuti del futuro adempimento da assolversi via PEC, **ai professionisti potranno essere richieste le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.**

Le richieste perverranno dall' **Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Finanziari** dell' Agenzia Entrate (*id*: U.C.I.F.I.) o dal **Reparto Speciale della Guardia di Finanza**, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC), in formato XML e le risposte dovranno essere fornite sempre a mezzo PEC e potranno contenere documenti statici non modificabili, in formato *pdf, jpg, gif* e *tiff*.

La validità della risposta alla richiesta di informazioni sarà attestata da una comunicazione PEC da parte dell' Agenzia delle Entrate e, nel caso di risposte che non saranno accettate dal sistema, occorrerà riprodurre la documentazione entro 5 giorni dal ricevimento del relativo messaggio.

In merito all'oggetto della comunicazione che dovrà essere resa dal professionista, è bene ricordare che, l'art. 18, comma 1, lett. b) del DLgs. 231/2007 impone a quest'ultimo, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, **l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo e la verifica della sua identità**, secondo le indicazioni fornite dall'art. 1, comma 2, lett. u) e dall'allegato tecnico del decreto.

Sono ormai passati quasi sette anni dall'entrata in vigore di tale norma, ma per i professionisti, permangono sempre le difficoltà operative connesse alla **corretta identificazione del titolare effettivo.**

Nello specifico, i profili di criticità emergono con evidenza allorquando occorre tradurre in termini concreti la nozione di "*controllo*" contenuta nell'attuale disciplina antiriciclaggio, atteso che la stessa diverge da quella comunemente individuata dalle norme di diritto societario, in quanto **l'identificazione e la**

verifica dell'identità del titolare effettivo devono essere estese – ove necessario – **alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche**, risalendo fino ad arrivare alla **persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente**. L'impossibilità di identificare il titolare effettivo fa sorgere, per il professionista, un ulteriore e più gravoso obbligo (*ergo* onere): quello dell'astensione dalla prestazione professionale o – qualora la stessa sia già iniziata – di cessazione, con effetto immediato, della stessa.

Risulta fin troppo chiaro che l'imposizione di questo **nuovo obbligo di comunicazione**, nato per **evidenti ragioni di contrasto all'evasione fiscale piuttosto che a reati di riciclaggio**, finisce per insistere su una situazione già oggettivamente pesante, riproponendo, ancora una volta, l'ormai *vexata quaestio* degli oneri correlati all'adozione di vere e proprie procedure antiriciclaggio all'interno degli studi professionali e dell'irrazionale sistema sanzionatorio vigente ma, soprattutto rendendo quanto mai improrogabile un intervento modificativo della normativa, tale da razionalizzarne completamente l'impianto.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT